

Fisco soft con chi collabora

L'adozione volontaria di modelli organizzativi di controllo fiscale e la comunicazione del potenziale rischio riducono o escludono le sanzioni. Ieri il primo sì alla riforma

Sanzioni light per le imprese che collaborano con il fisco. L'adozione volontaria di un TCF (tax control framework, modello organizzativo di controllo fiscale) e la tempestiva comunicazione del potenziale rischio fiscale possono portare a ridurre o addirittura escludere le sanzioni. E' quanto prevede il disegno di legge delega per la riforma fiscale messo a punto dal viceministro Leo e approvato ieri dal consiglio dei ministri.

Mezzi-Spurio a pag. 24

RIFORMA FISCALE/ Primo via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega

Impresa collaborativa, fisco soft

Sanzioni abbattute per chi si dota di un modello di rischio

DI RICCARDO MEZZI
E FRANCESCO SPURIO

Sanzioni light per le imprese che collaborano con il fisco. L'adozione volontaria di un TCF (tax control framework, modello organizzativo di controllo fiscale) e la tempestiva comunicazione del potenziale rischio fiscale possono portare a ridurre o addirittura escludere le sanzioni secondo il disegno di legge delega per la riforma fiscale scritto dal viceministro dell'economia Maurizio Leo e approvato ieri dal consiglio dei ministri. L'articolo 20 del ddl, nell'indicare i principi e criteri direttivi specifici per la riforma del sistema sanzionatorio tributario, conferisce un'efficacia esimente in caso di volontaria adozione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Control Framework o TCF).

Sino ad oggi, l'efficace implementazione del TCF ha rappresentato uno dei requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo, istituito dal dlgs 128/2015 e finalizzato a istituire un rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente fondato su doveri reciproci ispirati alla trasparenza col fine principale di conferire certezza preventiva in relazione ai rischi fiscali del contribuente, in luogo del controllo successivo e della conseguente contestazione.

Nell'originaria impostazione, ancora oggi vigente, l'accesso al regime è subordinato, oltre alla citata adozione del TCF, anche al rispetto di alcuni importanti requisiti dimensionali (volume di affari o ricavi pari ad almeno 10 miliardi, poi ridotti a 1). Al riguardo, l'art 17 della stessa legge delega richiede che il governo si impegni a ridurre tale soglia di accesso. La novità prevista dalla legge delega riguarda i soggetti che hanno deciso di adottare volontariamente un sistema di controllo del rischio fiscale, scegliendo, quale strategia aziendale, una adeguata gestione della fiscalità e che fino a ora risultano esclusi da qualsiasi beneficio sanzionatorio (uno degli effetti premiali dell'adesione al citato regime è il dimezzamento delle sanzioni e la loro applicazione non oltre il minimo edittale).

Il legislatore delegante adotta oggi un approccio coerente rispetto al principio di colpevolezza in materia tributaria. Infatti, ispirandosi al diritto penale (art. 3, legge 689/1981), la norma di riferimento (art 5 del dlgs 472/1997) prevede, quale criterio generale, che le violazioni fiscali punite con sanzioni amministrative debbano consistere in una azione od omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa.

In altri termini, ai fini della attribuzione di responsabilità, si richiede, oltre alla volontarietà di una azione, che

la stessa sia supportata da un elemento soggettivo (quale, appunto, la colpa, letta in senso penalistico). Di conseguenza, in caso di accertamento di responsabilità, le conseguenti sanzioni amministrative dovranno essere parametrize rispetto alle circostanze specifiche del contribuente, fino a una loro totale esclusione.

In questo senso, l'adozione del Tax Control Framework e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale all'Amministrazione finanziaria escluderebbero la colpa del contribuente, seguendo un rationale analogo a quanto previsto per i modelli di organizzazione, gestione e controllo in tema di responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche (cosiddetta responsabilità 231, prevista dal dlgs 231/2001).

Infatti, ai sensi dell'art. 6 del decreto 231, l'ente non risponde se prova che sia stato adottato ed efficacemente attuato (la legge delega, con riferimento al TCF, parla di "adozione di un efficace siste-



ma”), prima della commissione del fatto (la legge delega cita la “preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale”), il citato modello, che i compiti di vigilanza e aggiornamento siano stati rispettati dagli organismi previsti e che i soggetti responsabili abbiano eluso il modello per commettere il fatto-reato.

Per l’attuazione, il legislatore delegato potrebbe modificare l’art 7 del citato dlgs 472 in tema di determinazione delle sanzioni, delineando nel dettaglio l’efficacia esimente del TCF, la cui adozione, pur richiedendo un adeguato standard a livello di governance aziendale e uno sforzo per l’efficace implementazione, potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità per una vasta platea di contribuenti, ad oggi esclusi dagli effetti premiali in termini sanzionatori legati al regime di adempimento collaborativo

— © Riproduzione riservata — ■

06901



06901

Il viceministro all’Economia e finanze Maurizio Leo e il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni